

## Ig, in etichetta chi produce Ma le scorte restano valide

I prodotti agricoli commercializzati come indicazione geografica (le Dop e Igp) ed etichettati prima del 14/5/2026 possono continuare ad essere immessi sul mercato senza rispettare l'obbligo di indicare il nome del produttore o dell'operatore nello stesso campo visivo della denominazione tutelata e fino all'esaurimento delle scorte esistenti. Lo prevede la circolare del ministero dell'agricoltura (Masaf) n. 110473 del 6/3/2026 che recepisce l'obbligo previsto all'articolo 37, paragrafo 5, del regolamento 2024/1143 (il testo quadro europeo in materia di indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande spiritose), così come recentemente modificato dal regolamento 2026/471. Il provvedimento del Masaf introduce inoltre una specifica disposizione formulata su richiesta delle associazioni di categoria che consente lo smaltimento delle etichette già stampate prima del 14/5/2026, fino ad esaurimento delle scorte e, comunque, fino al prossimo 14 agosto. Tale deroga però si applica solo per i prodotti agricoli tutelati dalle indicazioni Dop e Igp che circolano sul territorio nazionale.

**Per produttore si intende una persona fisica** o giuridica iscritta al sistema di controllo dell'indicazione geografica appartenente ad una delle categorie specificate nel decreto ministeriale del 12 aprile 2000 n. 61413. Ad esempio nella filiera dei formaggi è considerato produttore il caseificio; per il settore dell'olio il produttore è l'olivicoltore; per la carne fresca è l'allevatore. In caso di una pluralità di produttori, sull'etichetta è indicato l'operatore responsabile della fase di produzione nella quale l'alimento o la bevanda acquista le sue caratteristiche finali ed essenziali.

**Per operatore si intende la persona fisica** o giuridica responsabile della produzione dell'indicazione geografica Dop e Igp, oppure l'operatore che provvede alla trasformazione sostanziale del prodotto. Si ricorre alla definizione di operatore quando vi è il contributo di più produttore e ci sono difficoltà alla loro identificazione.

**Per campo visivo nel quale inserire il nome del produttore** si intendono tutte le superfici di un imballaggio che possono essere lette da un unico angolo visuale. Il nome dell'indicazione geografica e quello del produttore devono essere visibili almeno una volta da un unico punto di vista. L'obbligo dell'indicazione del produttore si applica anche ai prodotti sfusi o non confezionati, come ad esempio le carni ed i formaggi freschi esposti nei banchi dei supermercati.

**Ermanno Comegna**

© Riproduzione riservata

